



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI,
DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO V

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro"*, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, in cui si dispone che *"successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, concernente l'individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019;

VISTO il DPCM del 22 giugno 2022, n. 100, in materia di *"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)"*, che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dettato una disciplina sostitutiva per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione."*;

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]"*;

VISTA la determina prot. n. 113183 del 07/10/2021 con la quale è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., di deroga dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la modalità della Richiesta di Offerta (R.d.O.) del portale MEPA rivolta a 5 (cinque) operatori economici abilitati alla categoria merceologica oggetto del servizio da affidare, individuati nel rispetto del principio di rotazione indicato nell'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti e terzo responsabile per la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via Boncompagni, 30 in Roma, per un anno, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

VISTA la stipula della Trattativa diretta n. 2880936 del 17/11/2021 con la quale è stato affidato il suddetto servizio di gestione degli impianti e terzo responsabile per la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via Boncompagni, 30 in Roma, alla ECOFAST SISTEMA SRL (P.IVA 05296881005) con sede in Via Venti Settembre 98/G in Roma (RM), per la durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 01/01/2022 (primo gennaio duemila ventidue) al 31/12/2022 (trentuno dicembre duemila ventidue);

CONSIDERATA l'approssimarsi della scadenza del predetto contratto, prevista per il 31/12/2022;

CONSIDERATO che in data 05/10/2022, con avviso pubblicato sul portale internet <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi>, Consip spa ha reso noto *"di aver aggiudicato i lotti 5, 10 e 15 e riaggiudicato il lotto 11 della Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4) - ID 1299"*;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 25/10/2022, Consip spa con nota prot. 128569 ha comunicato a questa Amministrazione quanto segue: *"in data 5 ottobre 2022 Consip ha aggiudicato il Lotto 10 della gara in oggetto al RTI Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) (mandataria) – Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. – Co.L.Ser. Servizi S.c.r.l. – Consorzio Nazionale Cooperative Pluservizi Attività 360° della Rete Ferroviaria Italiana Società Cooperativa - Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali - Florida 2000 S.r.l. (mandanti). La società inoltre, ultimate le verifiche della documentazione prodotta, ha intenzione di procedere alla stipula ed all'attivazione della relativa Convenzione con il suddetto Raggruppamento, prima del 9 novembre 2022, non sussistendo in proposito impedimenti giuridici. Non trova invero applicazione nel caso di specie il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 163/2006, posto che l'offerta dell'operatore è l'unica presente nella graduatoria di tale Lotto."*;

CONSIDERATO, altresì, che in data 27/10/2022 sul portale internet <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>, è stato pubblicato in seguente avviso: *"Da oggi è attivo il lotto 10 della Convenzione Facility management 4 (per il Municipio I di Roma)"*;

VISTA la richiesta preliminare di fornitura n. 7000138, formulata da questa Amministrazione in data 28/10/2022, per l'acquisto dei servizi di gestione integrata per gli immobili del MEF di Roma, tra cui l'immobile della sede distaccata di via Boncompagni, 30, in Roma;

VISTA la comunicazione del 02/11/2022 con la quale il fornitore RTI "Engie Servizi S.p.A." ha *accettato la predetta richiesta preliminare di fornitura*;

TENUTO CONTO che, in base all'art.1 comma 449 della legge 27/12/2006, n.296, *"Nel rispetto del sistema delle Convenzioni di cui agli articoli 26 delle legge 23 Dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., e 58 della legge 23 Dicembre 2000, n.388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro"*;

CONSIDERATO che tra i servizi oggetto della succitata richiesta preliminare di fornitura n.7000138 è previsto il servizio di gestione degli impianti e c.d. "terzo responsabile";

RITENUTO, pertanto, di dover assicurare il citato servizio il servizio di gestione degli impianti e c.d. "terzo responsabile" per il tempo strettamente necessario all'attivazione dei servizi previsti con l'adesione alla convenzione Consip FM4 (lotto 10);

VISTE le deliberazioni n. 576 del 28 luglio 2021 e n. 412 del 6 settembre 2022 nonché il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (cd "proroga tecnica") è consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione nei soli limitati eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio, nelle more del reperimento di un altro contraente;

VISTO l'art. 106, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che espressamente recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario"*

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.";

VISTO, altresì, il punto 2 dell'art. 4 del Capitolato Generale allegato alla lettera d'invito, il quale dispone espressamente che. *"Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, per brevità, anche, MEF) si riserva la facoltà di richiedere una proroga del Contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara e alla relativa contrattualizzazione.";*

RITENUTE, quindi, sussistenti tutte le condizioni per la disposizione di una proroga tecnica in favore dell'attuale fornitore del servizio, anche alla luce delle Delibere e Pareri adottate dall'ANAC e dalla consolidata giurisprudenza del Giudice Amministrativo in materia (cfr. Parere ANAC 16 maggio 2013, n. 33; Deliberazione ANAC n. 576 del 28 luglio 2021 e n. 412 del 6 settembre 2022, n. 7 del 19 gennaio 2011, n. 110 del 19 dicembre 2012, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, Sez. V del 18 ottobre 2021 n. 6955, Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151 TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, 18 luglio 2017, n. 8626; più di recente T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891);

CONSIDERATO che, al fine di evitare interruzioni del servizio in oggetto oltre che maggiori oneri, questa Amministrazione con nota prot. n.136124 del 10/11/2022 ha chiesto alla ECOFAST SISTEMA SRL, la quale ha svolto il servizio con affidabilità e professionalità, la disponibilità alla proroga dell'affidamento per il servizio di gestione degli impianti e terzo responsabile per la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via Boncompagni, 30 in Roma, per un periodo di 4 (quattro mesi) dal 01/01/2023 al 30/04/2023, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in essere;

CONSIDERATO, altresì, che la ECOFAST SISTEMA SRL ha comunicato in data 15/11/2022 con prot. n. 138682, la propria disponibilità a dare continuità alla gestione del servizio, alle medesime condizioni economiche e gestionali del contratto in scadenza;

VISTA la validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INAIL_35181185;

CONSIDERATO che non è prevista la richiesta di nuovi CIG quando la proroga sia concessa per garantire la continuità nello svolgimento del servizio in capo al medesimo affidatario nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che, pertanto, risulta confermato il CIG 8935462083 di cui alla precedente gara;

CONSIDERATO, inoltre, che per la durata della suddetta proroga tecnica, con decorrenza dal 01/01/2023 al 30/04/2023, è prevista una spesa complessiva pari ad € 30.916,68 (I.V.A. esclusa);

VISTO l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, da modulare sull'importo posto a base di gara, per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche;

VISTO l'art. 113, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale prevede che "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

VISTO, altresì, l'art. 4 delle predette Condizioni Generali allegate alla lettera d'invito, il quale al punto 5 stabilisce quanto segue: *"ad ogni modo, resta fermo che, in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, il Contratto tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario s'intenderà risolto, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora l'affidatario del servizio non acconsenta ad adeguare le condizioni economiche contrattuali a quelle contenute nella sopravvenuta convenzione Consip."*

FATTO SALVO il diritto di recesso anticipato dell'Amministrazione dal contratto di proroga, che ai sensi dell'art. 109, comma 3 del Codice dei contratti pubblici *"è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni"* qualora nelle more si perfezioni l'adesione alla Convenzione Consip *"Facility Management 4"* – Lotto 10 (per il Municipio I di Roma) prima del termine finale della proroga (30/04/2023);

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate

DETERMINA

1. Di prorogare il contratto – RdO n. 2880936 - del 17/11/2021, con il quale è stato affidato il servizio di gestione degli impianti e terzo responsabile per la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via Boncompagni, 30 in Roma, alla ECOFAST SISTEMA SRL (P.IVA 05296881005) con sede in Via Venti Settembre 98/G in Roma (RM) per la durata di 4 (quattro) mesi, a decorrere dal 01/01/2023 (primo gennaio duemila ventitré) al 30/04/2023 (trenta aprile duemila ventitré);
2. Di stabilire che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni naturali e consecutivi, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della ECOFAST SISTEMA SRL, in caso di perfezionamento dell'adesione alla Convenzione Consip *"Facility Management 4"* – Lotto 10 (per il Municipio I di Roma) prima del termine finale della proroga (30/04/2023).
3. Di disporre degli accantonamenti, sulle somme stanziare, in misura non superiore al 2% (due per cento) del valore dell'importo posto a base d'asta (IVA esclusa), da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
4. Di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 33/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, il presente atto sia pubblicato e aggiornato sul profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Il Dirigente
Dott.ssa Elena Luciano